



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI

DIFENSORE CIVICO

INDICE

ART. 1	Oggetto	pagina 3
ART. 2	Funzioni e poteri	pagina 3
ART. 3	Casi di esclusione dell'intervento del Difensore civico	pagina 4
ART. 4	Modalità di intervento	pagina 4
ART. 5	Collaborazione con il Difensore civico regionale e verso altri Enti	pagina 5
ART. 6	Modalità di accesso da parte dei cittadini	pagina 5
ART. 7	Relazione annuale	pagina 5
ART. 8	Ufficio del Difensore civico	pagina 6
ART. 9	Competenze economiche	pagina 6
ART. 10	Requisiti per l'elezione	pagina 6
ART. 11	Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	pagina 7
ART. 12	Formazione delle liste dei candidati, modalità di elezione e durata in carica	pagina 7
ART. 13	Dimissioni, revoca e decadenza del Difensore civico	pagina 8
ART. 14	Inadempienze e provvedimenti	pagina 8
ART. 15	Collaborazione con altri Enti del territorio	pagina 8
ART. 16	Entrata in vigore	pagina 8

ART. 1 – OGGETTO

1. L'Unione di Comuni Terre di Castelli, in attuazione del disposto di cui all'art. 16-*bis* del vigente Statuto istituisce l'Ufficio del Difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione dell'Unione stessa nonché a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; ai sensi della convenzione stipulata in data _____ tra l'Unione Terre di Castelli e i Comuni convenzionati, il Difensore civico dell'Unione esercita le proprie funzioni anche nei confronti di quest'ultimi.
2. L'Ufficio Unico del Difensore civico viene istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione dell'Unione Terre di Castelli e dei Comuni ad essa aderenti, delle istituzioni, aziende, società partecipate ed Enti dipendenti, consorzi e attività convenzionate ai quali l'Unione e i Comuni convenzionati partecipano, nonché per l'espletamento dei controlli eventuali sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. 267/00.

ART. 2 – FUNZIONI E POTERI

1. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e in piena libertà e indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dalle altre norme secondarie emanate dall'Unione Terre di Castelli e dai Comuni convenzionati, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione.
2. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso in conformità alla Legge 241/90, così come modificata dalla Legge 340/2000, allo Statuto e ai Regolamenti. In particolare, al Difensore civico, senza limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
3. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione dell'Unione e/o dei Comuni convenzionati, gli Enti e le Aziende dipendenti e gli Uffici periferici dello Stato.
4. Il Difensore civico interviene, su richiesta di chi vi ha interesse, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Possono chiedere l'intervento del Difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dei Comuni convenzionati, i cittadini residenti che abbiano compiuto i 15 anni di età; i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la loro attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli Enti, pubblici o privati, le Associazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio dell'Unione Terre di Castelli; i soggetti che, comunque, abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dei Comuni convenzionati o dell'Unione medesima, degli Enti e Aziende dipendenti o controllati.
6. I soggetti di cui al precedente comma possono rivolgersi al difensore civico mediante istanza in carta semplice. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità e, pena la decadenza dell'istanza stessa, di non avere presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di Giustizia, secondo le modalità contenute nei vigenti regolamenti sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica, per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato; nonché alle norme sulla riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003.
8. Rientra, altresì, nelle funzioni del Difensore civico l'esercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli, ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. 267/00.

ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico non può intervenire:
 - a) su atti delle Amministrazioni di contenuto meramente politico;
 - b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a Organi di Giustizia amministrativa, civile o tributaria;
 - c) su atti o provvedimenti inerenti l'applicazione di accordi sindacali relativi al personale dipendente.
2. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria penale.
3. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - 3a) i Consiglieri comunali in carica nell'Unione o nei Comuni convenzionati;
 - 3b) le Pubbliche Amministrazioni;
 - 3c) il Segretario generale dell'Unione e dei Comuni convenzionati nonché i Revisori dei conti dell'Unione, dei Comuni convenzionati, delle aziende e dei consorzi;
 - 3d) i dipendenti delle amministrazioni dell'Unione e dei Comuni convenzionati, delle istituzioni, aziende, enti, consorzi, di cui all'art. 1, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti sopraindicati presso i quali svolgono la loro attività lavorativa.
4. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse o insorte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, da concessionari e appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i suddetti soggetti siano regolati da contratto o convenzione.
5. Il reclamo al Difensore civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, nè esclude, limita o pregiudica, in alcun modo, il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

ART. 4 – MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Difensore civico ha il potere-dovere di rivolgersi all'ufficio e ai suoi apicali responsabili della pratica oggetto del suo intervento e può convocare l'apicale e richiedere documenti, notizie, chiarimenti o chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica.
2. Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, la consultazione e il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore civico sono forniti e consentiti dall'apicale competente con la massima completezza, esattezza, celerità entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti rivolti agli apicali dell'Unione, dei Comuni convenzionati o degli altri soggetti di cui all'art. 1.
4. Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il procedimento si chiude in uno, o più, dei seguenti modi:
 - 4a) rassegnando verbalmente o per iscritto, a richiesta dell'istante, il proprio parere al cittadino o altro soggetto richiedente l'intervento;
 - 4b) intimando, in caso di ritardo, all'apicale competente, di provvedere entro un periodo temporale definito;

- 4c) segnalando al Presidente/Sindaco e al Segretario generale o altre autorità equipollenti per gli interventi presso gli enti diversi dall'Unione e dal Comune, le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrate;
 - 4d) sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito;
 - 4e) esperendo tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri tra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.
5. Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato, il Difensore civico lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

ART. 5 – COLLABORAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE E VERSO ALTRI ENTI

1. Quando l'azione del Difensore civico è richiesta nei confronti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, in riferimento alle funzioni delegate e ai compiti affidati alla Regione Emilia Romagna ai sensi delle vigenti leggi, il Difensore civico è tenuto a segnalare la richiesta stessa all'Ufficio del Difensore civico regionale, astenendosi dall'intervenire se non in accordo con quest'ultimo.
2. Qualora l'azione sia richiesta nei confronti di pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 o delle loro aziende, consorzi o servizi in concessione o in appalto, il Difensore civico si attiva comunque trasmettendo le sue valutazioni agli organi di governo degli enti verso i quali si lamenta un disservizio.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI

1. Possono richiedere l'intervento del Difensore civico singoli cittadini, formazioni sociali, collettivi, gruppi, associazioni e persone giuridiche che operano nei settori dell'Unione e dei Comuni convenzionati.
2. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici dell'Unione o dei Comuni convenzionati, al fine di ottenere l'intervento del Difensore civico, debbono chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuta risposta o se ne abbiano ricevuta una insoddisfacente possono richiedere l'intervento del Difensore civico.
3. La richiesta di intervento, scritta o verbalizzata dal Difensore civico, deve essere comunque firmata dal richiedente.
4. Il Difensore civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità di richieste di cui al presente Regolamento.
5. Il Difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti può richiedere alle amministrazioni notizie, documenti e incontrarsi con le figure apicali degli Enti di cui all'art. 1.

ART. 7 – RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni convenzionati e agli altri organi eventualmente previsti dai rispettivi Statuti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, una relazione sulla propria attività dell'anno precedente di lavoro con le considerazioni e i suggerimenti che riterrà opportuni. Alla relazione dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle pratiche evase e dei controlli di legittimità attivati sugli atti dei singoli enti convenzionati, in modo tale da consentire la corretta ripartizione delle spese secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata in data _____. Copia di tale relazione, corredata dell'allegato resoconto, è inviata al Consiglio dell'Unione per la discussione in seduta pubblica e trasmessa alle Commissioni consiliari competenti dei Comuni convenzionati affinché ne abbiano conoscenza.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare al Presidente/Sindaco, in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni.

ART. 8 – UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Ciascun Comune convenzionato si obbliga ad assicurare la disponibilità di locali, di personale e di beni strumentali per l'efficace esercizio delle funzioni di difensore civico presso ogni territorio, sia per quanto attiene alle competenze dei singoli Comuni che per quanto riguarda quelle dell'Unione secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata in data _____.
2. Ogni Comune dovrà assicurare al Difensore civico l'apporto e l'assegnazione di personale tale da garantire il funzionamento dell'ufficio. Il personale assegnato, per il periodo e con le eventuali limitazioni che verranno definiti nel provvedimento di assegnazione, dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto, in tale funzione, al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza.
3. Il Difensore civico si accorderà con i singoli Comuni aderenti all'Unione in ordine alle presenze che dovrà assicurare presso ognuno di essi, garantendo almeno una presenza mensile di due ore in ogni Comune.
4. L'Ufficio del Difensore civico:
 - riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;
 - svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e del responsabile apicale interessato;
 - richiede agli interessati ulteriori chiarimenti, verbali o scritti, nonché l'integrazione della documentazione per la definizione della pratica.
5. Le istanze scritte, dirette al Difensore civico, possono essere presentate al suo Ufficio e all'Ufficio Protocollo, il quale provvede al ricevimento e all'invio delle istanze al Difensore civico, rilasciandone ricevuta.

ART. 9 – COMPETENZE ECONOMICHE

1. Al Difensore civico, per la sua opera, è corrisposto un gettone di presenza per ogni presenza di due ore nei diversi Comuni, in orari di maggiore affluenza di pubblico. L'importo di tale gettone di presenza è definito da apposita deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli.
2. Al Difensore civico è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della Giunta dell'Unione qualora, per compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

ART. 10 – REQUISITI PER L'ELEZIONE

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per qualificazione professionale e/o per provata esperienza amministrativa, diano, oltre che ampia garanzia di indipendenza, obiettività e imparzialità, dimostrazione di competenza a svolgere l'incarico. A tal fine, i candidati dovranno essere in possesso della laurea in giurisprudenza nonché di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo, documentata nel curriculum vitae, nel quale dovranno essere indicati se posseduti:
 - l'attività svolta;
 - i corsi di perfezionamento e aggiornamento effettuati in materia giuridico-amministrativa;
 - gli incarichi di particolare rilievo;
 - i particolari riconoscimenti;
 - le docenze;

- le pubblicazioni in materia giuridico-amministrativa;
in quanto oggetto di successiva valutazione.
- 2. Il Difensore civico potrà essere scelto anche tra persone collocate a riposo.

ART. 11 – INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico:
 - 1a) coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste per i Consiglieri comunali dalle vigenti disposizioni di legge;
 - 1b) i Parlamentari, gli Assessori, i Consiglieri regionali e gli Amministratori locali di cui al comma 2 dell'art. 77 del D.lgs. 267/00;
 - 1c) coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Unione, Sindaco, Assessore nei precedenti cinque anni nell'Unione Terre di Castelli e/o nei Comuni convenzionati;
 - 1d) coloro che ricoprono incarichi di responsabilità direttiva, comunque denominati, nei partiti e nei movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - 1e) coloro che sono Amministratori o Revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dall'Unione e/o dai Comuni convenzionati o ai quali gli stessi partecipano, concessionari di pubblici servizi.
2. Il Difensore civico non può svolgere nè avere impieghi o incarichi, o collaborare in qualsiasi forma ad essi, che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con le Amministrazioni dell'Unione e/o dei Comuni convenzionati, con la sua posizione di libertà e di indipendenza verso le Amministrazioni medesime.

ART. 12 – FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI, MODALITA' DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Le candidature dell'ufficio di Difensore civico vanno presentate al Presidente dell'Unione Terre di Castelli, incaricato di attivare le procedure per l'elezione.
2. L'avviso per la formazione delle liste dei candidati deve essere reso pubblico ai cittadini almeno trenta giorni prima dell'avvio del procedimento di elezione del Difensore civico. In questo tempo i cittadini possono presentare le candidature al Presidente dell'Unione.
3. Per l'esame delle domande sarà convocata una conferenza composta dal Presidente dell'Unione, dai Capigruppo dell'Unione medesima e dai Sindaci dei Comuni aderenti. La conferenza nominerà una commissione ristretta composta da cinque membri, di cui il Presidente/un Sindaco, che assumerà la veste di presidente della commissione, e quattro Consiglieri, due espressi dal gruppo di maggioranza e due espressi dal gruppo di opposizione.
4. Tale commissione, previo esame delle domande, terrà un colloquio informativo con gli aspiranti e proporrà, infine, la nomina del candidato ritenuto idoneo.
5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio dell'Unione a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati computando, a tal fine, anche il Presidente dell'Unione. In caso di non raggiungimento del *quorum* in due votazioni consecutive, si procede, sempre nella stessa seduta, a ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando, a tal fine, anche il Presidente dell'Unione.
6. L'eletto, dalla notifica dell'avvenuta nomina, ha trenta giorni di tempo per accettare l'incarico. Qualora la nomina non sia accettata, la nuova elezione del Difensore civico deve essere iscritta all'o.d.g. del Consiglio dell'Unione entro i termini di cui all'ultimo comma del successivo art. 13.
7. Il Difensore civico, prima di iniziare le proprie funzioni, presta giuramento davanti al Presidente dell'Unione e ai sindaci dei Comuni convenzionati con la seguente formula "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".

8. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio dell'Unione che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. Almeno tre mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente dell'Unione, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati, attiva la procedura per l'elezione del successore, con facoltà di prorogare i poteri del Difensore civico sino all'entrata in carica del successore.

ART. 13 – DIMISSIONI, REVOCA E DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore civico al Presidente dell'Unione Terre di Castelli. Esse devono essere assunte al protocollo dell'Unione nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Difensore civico è revocato dal Consiglio dell'Unione quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 del D.lgs. 267/00. Il Difensore civico può, altresì, essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, sulla base di una mozione firmata da almeno un consigliere dell'Unione. In tal caso, la revoca è deliberata con le stesse modalità previste per la sua elezione.
3. Qualora dopo la nomina, venga accertata l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio dell'Unione convoca il Consiglio stesso perchè provveda a pronunciarsi sulla decadenza del Difensore civico, con le stesse modalità previste per la contestazione delle suddette cause ai Consiglieri comunali. Costituisce causa di decadenza l'accettazione di candidature a elezioni nel territorio dell'Unione Terre di Castelli o nei Comuni convenzionati.
4. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, l'elezione del Difensore civico dovrà avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 12.
5. Entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di Difensore civico, intervenuta a qualsiasi titolo, il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli dà avvio al procedimento per l'elezione del successore.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PROVVEDIMENTI

1. Il Difensore civico può segnalare al Presidente dell'Unione/Sindaco di un Comune convenzionato, per l'avvio di un procedimento disciplinare, il dipendente dell'Unione/Comune che:
 - 1a) impedisca o ritardi l'accesso alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia degli atti richiesti;
 - 1b) si rifiuti di fornire le notizie e le informazioni richieste;
 - 1c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico;
 - 1d) nella formazione dell'atto o del provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
 - 1e) in generale ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.
2. Il Presidente/Sindaco comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, l'esito del procedimento disciplinare esperito o i motivi per i quali non si sia dato corso allo stesso.

ART. 15 – COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO

1. Altri Enti pubblici del territorio potranno avvalersi dell'Ufficio del Difensore civico previa convenzione che ne preveda le modalità e i costi nonchè l'accettazione del presente regolamento.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione fissati per legge.
2. L'entrata in vigore comporta l'abrogazione dei regolamenti comunali che disciplinano la medesima materia.